



***Problematiche fiscali nell'esercizio  
della professione***



- Condizioni all'esercizio della professione
  - abilitazione, esame di stato
  - iscrizione albo tenuto presso l'Ordine in cui si ha  
la residenza anagrafica

# Modalità di esercizio della professione



- **Libera professione** → **Partita IVA**

- **Attività extramoenia**
- In strutture ospedaliere come dipendenti SSN

- **Attività intramoenia**



- **Co.co.co**
- **Contratto di formazione specialistica**

## Formazione specialistica

---



- Contratto annuale di formazione specialistica, RINNOVABILE, di anno in anno per tutta la durata del corso di specializzazione;
  - Per tutta la durata legale del corso in formazione specialistica al medico è corrisposto un trattamento economico:
    - - esente da IRPEF in quanto assimilato ad una borsa di studio;
    - - se non si posseggono altri redditi, si può continuare ad essere fiscalmente a carico
-



## Formazione specialistica

---

- Il medico in formazione specialistica non dovrà dichiarare il reddito percepito;
  - Le borse di studio universitarie non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite;
  - Per tutta la durata della formazione a tempo pieno, al medico **è inibito l'esercizio di attività libero professionali all'esterno delle strutture sanitarie** in cui si effettua la formazione
  - **Eccezioni:**
    - - il medico in formazione specialistica **può sostituire a tempo determinato** i medici di medicina generale convenzionati con il SSN;
    - - il medico in formazione specialistica può essere iscritto negli elenchi della **guardia medica notturna, festiva e turistica, ma occupato solo in caso di carente disponibilità**
    - - il medico in formazione specialistica ha la **facoltà dell'esercizio della libera** professione intramuraria.
-



## Formazione specialistica

---

- Sostituzioni e/o guardia medica rientrano nella forma delle **prestazioni occasionali**:
- - **durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno** (con lo stesso committente)
- - **il compenso percepito sia non superiore a € 5.000,00= netti** (per lo stesso committente)

La prestazione è documentabile attraverso il rilascio, al momento del pagamento, di una ricevuta per prestazione occasionale, con ritenuta d'acconto del 20% sul compenso pattuito

**La prestazione occasionale è ESCLUSA DAL CAMPO DI APPLICAZIONE dell'IVA** ai sensi dell'articolo 5 DPR 633/72 per difetto del presupposto soggettivo (esercizio ABITUALE di attività professionale)

- Rilascio della CU da parte del sostituto d'imposta entro il 31/03/n+1
  - Obbligo di presentazione del modello UNICO PF
-



- È concesso al medico specializzando di svolgere attività intramoenia senza essere soggetto ad obblighi fiscali tipici del lavoro autonomo;
  - La compatibilità con la borsa di studio sussiste QUALORA l'attività sia espletata FUORI L'ORARIO DI LAVORO, nel limite del monte ore complessivo settimanale.
  - I medici *intramoenisti* operano nei rapporti assimilato a quello di lavoro dipendente e pertanto **NON E' NECESSARIO IL POSSESSO DELLA PARTITA IVA** da parte di chi la esercita
-



- **Richiesta partita IVA**



- Telematicamente a mezzo soggetto abilitato Entratel (Commercialista.....) entro 30 giorni dal momento dell'effettivo inizio attività



### Compilazione modello AA9/12

- dati relativi all'attività professionale
  - dati relativi al soggetto d'imposta
  - indicazione del codice attività ATECO
  - dati relativi al legale rappresentate (nel caso di studio associato o STP)
  - soggetto depositario scritture contabili
  - **eventuale opzione per regimi contabili agevolati (dal 2017 solo «nuovi forfettari»)**
-



## Iscrizione Enpam

---

- **Obbligo di iscrizione:** decorre dall'iscrizione all'Albo Professionale

### **Quota A) Contributi per l'anno 2019**

€ 226,40 annui fino a 30 anni di età;

€ 439,46 annui dal compimento dei 30 fino ai 35 anni di età;

€ 824,68 annui dal compimento dei 35 fino ai 40 anni di età;

€ 1.523,03 annui dal compimento dei 40 fino all'età del pensionamento di Quota A;

€ 824,68 annui per tutti gli iscritti ultraquarantenni ammessi a contribuzione ridotta.

Oltre ai contributi ordinari, tutti gli iscritti sono tenuti a versare il contributo di maternità, adozione e aborto pari, per il 2019, ad € 44,00 annui.

**Versamento:** in unica soluzione entro il 30/04, ovvero quattro rate 30/04, 30/06, 30/09 e 30/11

**I contributi fissi sono interamente deducibili dall'imponibile IRPEF**



## Iscrizione Enpam

---

### Quota B) Fondo della Libera Professione

- Reddito libero professionale NETTO, prodotto nell'esercizio 2018, superiore a:  
€ 5.563,04= annui per gli iscritti attivi di età < a 40 anni (ovvero ammessi al contributo ridotto alla Quota A);  
€ 10.273,85= annui per gli iscritti attivi di età > a 40 anni.
- Ammontare del contributo:  
16,50% del reddito professionale netto sino a € 100.123,27=;  
1% del reddito professionale eccedente tale limite
- Modalità di versamento: è calcolato mediante la compilazione on-line del Modello D entro il 31/07. Versamento in un'unica soluzione entro il 31/10, ovvero due rate 31/10 e 31/12, ovvero cinque rate 31/10, 31/12, 28/02, 30/04 e 30/06

**I contributi proporzionali al reddito sono interamente deducili dall'imponibile IRPEF**

---



## Regime contabile:

### naturale semplificato

- ricavi per compensi attività professionale < € 400.000,00=
- registri fiscali obbligatori:
  - registri IVA
  - registro beni ammortizzabili
  - incassi e pagamenti

### ordinario

- ricavi per compensi attività professionale > € 400.000,00=
- registri fiscali obbligatori:
  - registri IVA
  - registro beni ammortizzabili
  - cronologico

## Regime contabile Semplificato - Ordinario



- Tenuta contabilità (obblighi registrazione fatture emesse e fatture di acquisto, documenti giustificativi di costi, ecc..)

Imposta	Adempimento
IVA	Dichiarazione IVA e Spesometro Ora Fatturazione Elettronica
RITENUTE D'ACCONTO	Certificazione Unica e 770
IRPEF	Modello Unico e ISA
IRAP	Dichiarazione IRAP



Il medico, nella generalità dei casi, effettua prestazioni che rientrano tra le operazioni **esenti da IVA**.

In generale sono esenti da IVA le prestazioni sanitarie rese nell'esercizio della professioni sanitarie finalizzate alla **tutela della salute del singolo**. Invece sono soggette ad IVA le prestazioni sanitarie non rese nell'esercizio delle professioni sanitarie

**Nota bene:** sulle fatture emesse in **esenzione di IVA di importo > € 77,47** apporre marca da bollo sull'originale consegnata al cliente. Sulla copia che resta al medico riportare la dicitura: **«imposta di bollo assolta sull'originale»**



# IVA

---

## Indetraibilità soggettiva

Operazione attive emesse in regime di esenzione IVA

Pro-rata (percentuale di indetraibilità IVA).....

## Indetraibilità oggettiva

Disposta dalla normativa. Esempio:



- 40% dell'IVA indicata in fattura



- 50% dell'IVA indicata in fattura (telefonia mobile)
-



## Adempimenti:

- Registrazione delle fatture emesse: Devono essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. (MODIFICA PER FE)
- L'articolo 14 del D.L. 119/2018 ha previsto che entro il termine della liquidazione periodica può essere detratta l'IVA a credito relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, ad eccezione per le fatture elettroniche relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente.
- Liquidazioni IVA con cadenza mensile o trimestrale (stessi limiti previsti per regime semplificato e ordinario)
- Presentazione dichiarazione IVA (dal 2017, periodo di imposta 2016, presentazione in forma AUTONOMA)
- Spesometro: invio di tutte le fatture emesse e di acquisto dell'anno n ORA FATTURAZIONE ELETTRONICA

## Invio fatture emesse al Sistema Tessera Sanitaria:

- entro il 31 gennaio n+1
- solo fatture emesse nei confronti dei pazienti privati che prevedono la possibilità di detrazione
- obbligo al singolo medico – ADEMPIMENTO effettuato direttamente dal medico attraverso le credenziali MEF ovvero può essere delegato un commercialista.....
- se studio associato obbligo legale rappresentante individuato con comunicazione AE
- se SRL dal 2016 obbligo con credenziali legale rappresentate individuato con comunicazione AE
- PER ANNO 2019 INVIO FATTURE SISTEMA TS, «SOPPERISCE» ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA



## Ritenute d'acconto subite e operate

---

I compensi corrisposti da titolari di partita IVA a fronte di prestazioni di lavoro autonomo sono soggetti, all'atto del pagamento, a ritenuta a titolo di acconto IRPEF nella misura del 20%

Se il professionista emetterà fattura nei confronti di società, enti, imprenditori o altri lavoratori autonomi, subirà una ritenuta d'acconto del 20% sui compensi. La stessa sarà versata dal cliente entro il 16 del mese successivo al pagamento della parcella

Se il medico riceve fattura da altro professionista (collega, avvocato, commercialista...), dovrà versare la ritenuta d'acconto entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento della fattura.

### **Adempimenti per compensi corrisposti a terzi:**

- entro il 07/03/n rilascio CU ed invio telematico all'AE
  - entro il 31/07/n modello 770
-



Il criterio generale per la determinazione del reddito professionale nell'imputazione dei compensi percepiti e delle spese sostenute è **IL PRINCIPIO DI CASSA**

Al momento dell'incasso e/o pagamento



**Eccezioni** al principio di cassa:

- quote di ammortamento beni strumentali
- competenza canoni leasing
- TFR dei dipendenti.




## Esempi:

- Interessi passivi per finanziamenti relativi all'attività professionale
- Interessi passivi per dilazione di pagamento per beni strumentali
- Premi di assicurazione per rischi inerenti l'attività professionale
- Spese inerenti la gestione dello studio professionale
- Costi relativi al personale dipendente
- Compensi corrisposti a terzi per servizi resi e inerenti l'esercizio della propria attività
- Spese per riviste specializzate, aggiornamenti professionali



### Adempimento: Presentazione del modello Unico PF



**Entro il 31 ottobre (forse 30 novembre) dell'anno successivo a mezzo soggetto intermediario abilitato ENTRATEL**



---

Strumento di *Compliance* – Indicatori volti a determinare

- Congruità
  - Normalità economica
  - Coerenza
- 
- Attribuzione di un Grado di Affidabilità da 1 a 10
  - Possibilità di ottenere agevolazioni



**Presupposto:** *Esercizio abituale di un attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi*

Si considera prodotto nella regione nel cui territorio il soggetto passivo è domiciliato.



Per i professionisti *“la base imponibile è determinata dalla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti e l’ammontare dei costi sostenuti inerenti l’attività esercitata”*



## Orientamento dell'AE (circolare)

*Preso atto dell'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, non è ulteriormente sostenibile la tesi interpretativa dell'assoggettamento generalizzato ad IRAP degli esercenti arti e professioni" ..... "sussiste autonoma organizzazione (e quindi il tributo e dovuto) quando ricorre almeno uno dei seguenti presupposti, da valutare caso per caso: a) impiego in modo non occasionale di lavoro altrui; b) utilizzo di beni strumentali eccedenti, per quantità e valore le necessità minime per l'esercizio dell'attività"*



## ***Nozione di autonoma organizzazione per i medici di base***

Qualora il professionista decidesse di non essere tenuto al pagamento dell'IRAP:

- NON compilare la dichiarazione IRAP e conseguentemente NON versando alcun tributo. Qualora l'AE ritenesse di non condividere l'esclusione la dichiarazione IRAP dovrebbe considerarsi OMESSA; PAGAMENTO IMPOSTA E SANZIONI PARI TRA IL 120% E IL 240% DELL'IMPOSTA DOVUTA
- Presentare la dichiarazione IRAP limitandosi a non versare il tributo. In questa seconda ipotesi, la sanzione applicata sarebbe del 10% (successivamente 30% con ruolo).
- Privilegiata dall'AE: presentare la dichiarazione IRAP e continuare a versare il tributo. Presentare contestualmente istanza di rimborso del tributo. L'AE non dando seguito alle istanze di rimborso IRAP presentate dai professionisti, "obbliga" il professionista alla via del contenzioso. Una volta presentata l'istanza di rimborso, se entro 90 gg di silenzio assenso da parte dell'AE è possibile impugnare nel termine di prescrizione di 10 anni. Qualora l'AE dovesse pronunciarsi negativamente entro 60 gg dal rifiuto espresso si può impugnare.

I termini di decadenza per la presentazione di dette istanze sono fissati in 48 mese dalla data di ciascun versamento (art .38 DPR 602/73)

# Il nuovo regime forfetario per gli Autonomi



## Caratteristiche:

- Reddito determinato forfetariamente;
  - Imposta sostitutiva al 15%;
  - Esclusione da IVA, IRAP, Studi di settore;
  - Esonero ritenute d'acconto;
  - Contributi previdenziali agevolati;
- PER I SOGGETTI CHE INIZIANO L'ATTIVITA' L'AGEVOLAZIONE CONSISTE NELL'APPLICAZIONE AL REDDITO FORFETARIAMENTE DETERMINATO DELL'ALIQUOTA DI **IMPOSTA SOSTITUTIVA PARI AL 5% PER I PRIMI 5 ANNI DI ATTIVITA'****



# Il nuovo regime forfetario per gli Autonomi – REQUISITI SOGGETTIVI



- **USUFRUIBILE DALLE PERSONE FISICHE;**
- Opzione quadro B (codice 2, per il regime forfetario) nel modello AA9/12, da presentarsi, telematicamente, entro 30 gg dalla data di inizio attività.



- **ESCLUSE:**
  - **LE SOCIETA' DI PERSONE**
  - **ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI**
  - **STUDI PROFESSIONALI ASSOCIATI**

# Il nuovo regime forfetario per gli Autonomi – REQUISITI OGGETTIVI



	<b>Limiti</b>
<u>Elemento</u>	<u>Dal 01/01/2019</u>
Ricavi e compensi	Attività Sanitarie (Codice ATECO 86...) <b>Compensi € 65.000,00=</b>
Spese per lavoro dipendente ed assimilati	ELIMINATA – precedentemente importo max € 5.000=
Beni strumentali	ELIMINATA – precedentemente importo Max € 20.000,00=
Eventuali redditi di lavoro dipendente e assimilato	<b>ELIMINATO COME LIMITE CAUSA OSTATIVA</b>



# Il nuovo regime forfetario per gli Autonomi – CAUSE OSTATIVE

## CONDIZIONI OSTATIVE

1 – utilizzo di regimi IVA speciali e di determinazione del reddito

2 – assenza di residenza in Italia

3- compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati ecc.

4- partecipazioni a società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti.....**ORA PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI PERSONE, ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI SRL TRASPARENTI OVVERO PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO DIRETTO O INDIRETTO IN SOCIETA' DI CAPITALI E CONTEMPORANEAMENTE CON ATTIVITA' RICONDUCIBILI ALL' ATTIVITA' ESERCITATA DALLA PARTITA IVA AGEVOLATA**

5 – possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a € 30.000,00=, nell'anno precedente; **la soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato ELIMINATA.....ORA DIVIETO DI APPLICAZIONE DEL REGIME FORFETARIO SE SI FATTURA AL PROPRIO DATORE DI LAVORO OVVERO AL DATORE DI LAVORO DI 2 ANNI PRECEDENTI.....(ATTENZIONE INTRAMENIA)**



- **Non esiste alcuna limitazione** circa la durata di applicazione del regime forfetario

Può essere applicato fino a quando si possiedono i requisiti di accesso o si verifica una o più condizioni ostative.

- **Disapplicazione del regime:**

- 1) Per legge dall'anno successivo (venire meno dei requisiti o cause ostative);
  - 2) Per opzione (comunicazione all'AE con la prima dichiarazione annuale successiva alla scelta operata; rimane valida per un triennio e, decorso il periodo minimo, per ciascun anno successivo fino alla revoca)
-

# Il nuovo regime forfetario per gli Autonomi – PERDITA DEI REQUISITI O VERIFICA DI CAUSA OSTATIVA



## ATTENZIONE



A differenza del regime di vantaggio NON è contemplata l'esclusione IMMEDIATA dal regime per il superamento del limite di compensi di oltre il 50%

### Esempio

Ricavi limite € 65.000,00=

- A) Conseguiti € 70.000,00= ESCLUSIONE DAL REGIME DALL'ANNO SUCCESSIVO
- B) Conseguiti € 132.000,00= (>50%) ESCLUSIONE DAL REGIME DALL'ANNO SUCCESSIVO

# Il nuovo regime forfetario per gli Autonomi – DETERMINAZIONE DEL REDDITO E IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA



- Il reddito è determinato forfetariamente attraverso l'applicazione di coefficienti di redditività differenti a seconda dell'attività esercitata;
- Principio di cassa (dei ricavi);

Gruppo di settore	Codice attività ATECO	Soglia compensi 01.01.2019	Coefficiente di redditività
Attività sanitarie	(86.....)	€ 65.000,00=	78%

Ricavi € 65.000,00=

Reddito determinato forfetariamente € 65.000,00= \* 78% = € 50.700,00=

Imposta sostitutiva € 2.535,00= (5%) ovvero € 7.605,00= (15%)

## Il nuovo regime forfetario per gli Autonomi – DETERMINAZIONE DEL REDDITO E IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA

---



- **Irrilevanza delle spese sostenute nel periodo**, dovuta all'applicazione del coefficiente di redditività;
- Uniche spese che possono essere dedotte dal reddito imponibile sono i **CONTRIBUTI PREVIDENZIALI**;



- Esonero dalla tenuta delle scritture contabili (conservare i documenti)
- Esonero dagli adempimenti in qualità di sostituto di imposta
- Esonero dall'applicazione di studi di settore e parametri
- **Esclusione dall'IVA**
- - divieto di addebito dell'IVA
- - annotazione di adesione al regime

***«operazione in franchigia da IVA, articolo 1 co. 54 – 88 della Legge 23.12.2014 n. 190» e successive modifiche (Legge 145/2018)***

---



- Assoggettamento ad imposta di bollo: le fatture emesse dai soggetti che applicano il regime forfetario scontano l'imposta di bollo di € 2,00=, se di importo superiore a € 77,47=. Applicare la marca da bollo sull'originale consegnata al cliente, indicare sulla copia che resta al medico «imposta di bollo assolta sull'originale ID.....»
- Divieto di detrazione dell'IVA